

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.R.T.

### **Art. 1 - Costituzione**

1. È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "A.R.T." (di seguito l'Organizzazione). Tale Organizzazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'Organizzazione ha sede legale in Cisano sul Neva (SV), Piazza della Chiesa, 1/2 – CENESI ed istituirà sedi operative in base alle esigenze logistiche.

### **Art. 2 - Principi**

1. L'Organizzazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività gratuita delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Organizzazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. L'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti.
3. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria degli Aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo.
4. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
5. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale e le sedi operative nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

### **Art. 3 – Finalità Attività e Valori**

1. L'organizzazione nasce dal desiderio di offrire a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di sviluppare le loro potenzialità artistiche ed umane, sotto la guida di validi formatori, attraverso
  - A) l'attivazione di percorsi di educazione umana ed artistica (laboratori di avvicinamento alla musica, al canto, alla pittura, alla recitazione, laboratori di conoscenza e valorizzazione della propria personalità e delle proprie abilità, laboratori di arteterapia...)
  - R) grazie ai quali i partecipanti apprenderanno le competenze necessarie a realizzare spettacoli, concerti, mostre, elaborati artistici, conferenze, convegni, seminari, proiezioni, inchieste, ricerche, concorsi, servizi culturali formativi e artistici (anche in collaborazione ed al servizio di Enti Pubblici, Privati e di altre Associazioni).
  - T) Le competenze acquisite e le realizzazioni prodotte all'interno dei laboratori, verranno utilizzate per raccogliere fondi da destinare a bambini, ragazzi e adulti (anche rappresentati da enti, associazioni, organizzazioni, ospedali, ricoveri, orfanotrofi, comunità, cooperative...) che vivono in situazioni di disagio a causa della malattia, della disabilità, della guerra, della povertà, del degrado sociale, delle calamità naturali... In questo modo, quanto appreso e realizzato potrà essere trasformato in concrete azioni di aiuto.

Il percorso sopra indicato può essere così riassunto: **A**pprendere → **R**ealizzare → **T**rasformare (un esempio di questo percorso potrebbe essere: attivazione di un laboratorio di canto, realizzazione di un saggio finale, raccolta fondi durante il saggio a favore di un ospedale). Dalle iniziali di queste tre parole deriva l'acronimo che forma il nome dell'Organizzazione.

2. VALORI: Le attività gestite dall'Organizzazione si ispirano ai seguenti valori: la Cooperatività, la Responsabilità La Solidarietà, l'Incontro, lo Scambio, La Trasparenza, l'Autenticità, l'Ascolto, il Rispetto, lo Humor, la Creatività, la Libertà, la Fantasia, il Gioco, la Gioia, la Gratitudine.
3. L'Organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

### **Art. 4 - Aderenti dell'Organizzazione**

1. Possono aderire all'Organizzazione tutti i cittadini che dichiarano di accettarne lo statuto e le finalità e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. Il numero degli aderenti è illimitato.
3. I minori di anni diciotto possono assumere titolo di aderente previo consenso dei genitori. Essi partecipano alle Assemblee con voto consultivo.
4. Tutti gli aderenti dell'Organizzazione sono tenuti a pagare la quota associativa.

### **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione. Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

3. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa e che siano in regola con gli adempimenti previsti dai regolamenti dell'Organizzazione. Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi n. 4 e 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi: decesso; dimissioni volontarie; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; mancato versamento della quota associativa; comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Organizzazione.

5. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno pari diritti doveri e dignità. All'interno della vita dell'Organizzazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- b. di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- c. di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- d. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- e. a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f. a pagare la quota associativa;
- g. a svolgere le attività preventivamente concordate;
- h. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- i. a versare gli autofinanziamenti eventualmente stabiliti dall'Assemblea Generale degli Aderenti.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

#### **Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti (autofinanziamento);
- c. contributi da privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- e. contributi di Organismi Internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### **Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione**

1 Organi dell'Organizzazione sono:

- a. l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. i Proviviri.

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, i membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto o affisso presso la sede legale, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come previsto dall'articolo 21.
10. I compiti dell'Assemblea sono:
  - a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b. elaborare il programma generale delle attività dell'Organizzazione;
  - c. approvare il bilancio preventivo;
  - d. approvare il bilancio consuntivo;
  - e. deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  - f. fissare l'ammontare della quota associativa e di altri contributi a carico degli Aderenti;
  - g. deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
  - h. decidere in via definitiva sull'espulsione di un Associato;
  - i. ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - j. nominare i probiviri;
  - k. nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Organizzazione).
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede legale dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
  - a. fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione (regolamento interno);
  - b. sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo, quest'ultimo entro la fine di aprile dell'anno in cui dovrà essere approvato;
  - c. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - d. elegge il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario;
  - e. accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
  - f. delibera in merito al venir meno della qualifica di aderente;
  - g. ratifica, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - h. redige regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;

- i. assume dipendenti e stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j. nomina, se necessario, il Direttore Artistico, che può anche non essere socio dell'Organizzazione.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

1. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
4. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

#### **Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza del Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 13 - Il Segretario**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Organizzazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto (tutti depositati nella sede legale dell'Organizzazione)

#### **Art. 14 - Il Direttore Artistico**

1. Viene eletto dal Consiglio Direttivo
2. Resta in carica tre anni e può essere confermato.
3. I rapporti tra l'Organizzazione ed il Direttore Artistico sono disciplinati dal presente statuto e dalla legge.
4. Compiti del Direttore Artistico sono: curare gli aspetti artistici e formativi dell'Organizzazione; proporre all'Assemblea progetti che tengano conto degli obiettivi e dei valori dell'Organizzazione; curarne la realizzazione assieme al Consiglio Direttivo e all'Assemblea; ascoltare idee e necessità dei partecipanti alle attività di formazione attivate, e farsene portavoce di fronte all'Assemblea.

#### **Art. 15 – Collegio dei Proviviri**

1. L'Assemblea degli Aderenti potrà nominare un Collegio dei Proviviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durerà in carica due anni. I suoi componenti, che devono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili. Il Collegio dei Proviviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

#### **Art. 16 - Servizio di Cassa**

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Organizzazione.

#### **Art. 17 - Dipendenti**

1. L'Organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 18 – Collaboratori di Lavoro Autonomo**

1. L'Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 19 – Assicurazioni**

1. Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato, sono assicurati per: malattie collegate all'attività svolta, infortunio, responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 20 - Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Organizzazione.

#### **Art. 21 - Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 22 - Scioglimento dell'Organizzazione**

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 23 - Norme di funzionamento**

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

#### **Art. 24 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.